

COMUNE DI TOIRANO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **22** in data **20/04/2009**

Titolo I **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Il comune

1. Il Comune di Toirano, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle norme dell'Unione Europea di cui fa parte, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Rappresenta la Comunità di Toirano nei rapporti con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Liguria, con la Provincia di Savona e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.
2. La sede comunale è in Via Braida 35, che ospita gli uffici comunali. La sala consiliare è situata in Via G.B. Parodi 31, presso la vecchia sede municipale, che ospita anche la civica biblioteca.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici, con la seguente blasonatura:
STEMMA: di azzurro, al castello di rosso, mattonato di nero, chiuso dello stesso, fondato in punta, il fastigio privo di merli, munito di tre torri, finestrate di nero, merlate alla guelfa di quattro, la torre centrale più alta e più larga. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo troncato di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del

Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

“Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse”.

5. Patrono del comune è San Martino, Vescovo di Tours, **la cui festività ricorre il 11 Novembre.**
6. **Il territorio del Comune si estende per 1.863 ettari ed è ricompreso all'interno dei confini con i Comuni di Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena., Bardineto, Boissano.**
Il territorio comunale è suddiviso tra il Capoluogo e la frazione Carpe.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
4. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
5. *Opera per il superamento di ogni discriminazione dei sessi, promuovendo anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità.*
A tal fine, nella formazione della Giunta, nonché della designazione e nella nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà

essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salvo casi eccezionali, congruamente motivati.

6. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale e delle tradizioni locali;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale, *artistico ed archeologico, con particolare riferimento all'intero complesso speleologico del territorio*”.
 - *utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica, istituzionale)*;
 - *promuovere il mantenimento nella sfera pubblica della proprietà e della gestione dell'acqua, ovvero del capitale e dei servizi ad essa collegati (infrastrutture e insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione)*.
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel Comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazione Carpe, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza, della pari dignità ed uguaglianza degli individui;
 - promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale, nonché di integrazione razziale;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;

- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del Comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Savona, con la Regione Liguria e la Comunità Montana **di appartenenza**, favorendo altresì l'aggregazione in "Unione tra Comuni" e promuovendo l'attuazione di servizi intercomunali".

Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Articolo 4 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

Articolo 5 - Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione Europea, dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 6 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

7. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad un consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il Consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
9. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita per legge al Sindaco, *salva la possibilità di eleggere apposito Presidente del Consiglio tra i consiglieri eletti, con le modalità indicate nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.*
10. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge.
11. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto, e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
12. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
13. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 7 bis – Presidente del Consiglio

Il Consiglio comunale elegge con voto palese, fra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi, il suo presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è convocato e/o presieduto dal consigliere anziano.

L'elezione del presidente si tiene nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni. In sede di prima applicazione della presente norma l'elezione si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie e regolamentari in materia, in ogni altro caso di vacanza della carica entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, in tali casi la convocazione della seduta è disposta dal consigliere anziano che la presiede fino alla elezione del presidente.

Il Presidente del Consiglio convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno, dirige le sedute e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine ha facoltà di prendere, dare e togliere la parola nonché di intervenire in qualsiasi momento della discussione.

Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le richieste di convocazione del consiglio così come tutte le altre istanze di sindacato ispettivo e le trasmette o comunica immediatamente al Sindaco.

Le modalità delle richieste ed il termine per la convocazione, così come tutti gli altri compiti del Presidente del Consiglio sono specificamente disciplinati dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere anziano svolge tutte le funzioni del presidente in caso di suo impedimento o assenza e/o rifiuto illegittimo o immotivato. Analogamente il Sindaco svolge le predette funzioni qualora le medesime circostanze si verificano per il Consigliere anziano.

Articolo 8 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevede la legge.
3. I Consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco a norma di regolamento.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli.

Articolo 9 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal Comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento **del consiglio comunale e delle commissioni consiliari**.
5. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 11 - Commissioni di studio e consulta

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è prevista **dal regolamento=del consiglio comunale e delle commissioni consiliari**

Articolo 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I Capigruppo consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Articolo 13 - Decadenza

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco *o il Presidente del Consiglio, se eletto*, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con Comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a Comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco *o al Presidente del Consiglio, se eletto* eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella Comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima **od in seconda** convocazione effettuata dal Sindaco *o dal Presidente del Consiglio, se eletto*, con avviso scritto, *contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune (la relativa consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale)* almeno 7 giorni prima della seduta se la sessione è ordinaria, almeno 3 giorni prima se la sessione è straordinaria.
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale avviene **nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti**

relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se eletto è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 15 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se eletto, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se eletto, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno numero **quattro consiglieri, escluso il Sindaco in caso di prima convocazione e di almeno quattro membri del Consiglio in caso di seconda convocazione.**
5. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco *fino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio*. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
6. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi il Sindaco comunica la composizione della Giunta comunale e *la nomina del Vice Sindaco*.
7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 16 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
2. *Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio.*

Articolo 17 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste **ed** essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 18 - Sindaco

1. *Il Sindaco rappresenta il Comune: è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente e, nell'esercizio delle funzioni relative, assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi generali di governo da questo approvati nonché degli indirizzi politico-amministrativi dallo stesso definiti; soppintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.*
2. *Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.*

Articolo 18 bis – Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco in materia di amministrazione:
 - a) *ha la rappresentanza generale dell'Ente;*
 - b) *ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;*

- c) *coordina l'attività dei singoli Assessori;*
- d) *può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori e ne informa il Consiglio;*
- e) *impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 38;*
- f) *ha la facoltà di delega come stabilito dalla legge;*
- g) *promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta o il Consiglio comunale;*
- h) *può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale nei casi di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1190;*
- i) *convoca i comizi per i referendum;*
- j) *emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune, fatti salvi gli adempimenti spettanti ai Titolari di Posizione Organizzativa;*
- k) *adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalla legge;*
- l) *ha la rappresentanza legale e processuale dell'ente e la esercita previa deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale.*

2. Il Sindaco in materia di vigilanza:

- a) *acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;*
- b) *promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, fatto salvo quanto disposto riguardo al Direttore generale;*
- c) *compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;*
- d) *può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;*
- e) *promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale;*

3. Il Sindaco in materia di organizzazione:

- a) *convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno della Giunta, e nei casi previsti dal presente Statuto, convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio comunale;*
- b) *nomina gli Assessori e può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ognuno di essi ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno, comunicandole al Consiglio;*
- c) *riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;*
- d) *nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;*
- e) *attribuisce e definisce gli incarichi ai titolari di posizione organizzativa e quelli di collaborazione esterna;*
- f) *sospende i dipendenti del Comune nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;*
- g) *partecipa, se lo ritiene opportuno, alle riunioni della conferenza permanente dei Titolari di Posizione Organizzativa.*

4. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

- a) *alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;*
- b) *alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;*
- c) *allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;*
- d) *alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;*
- e) *adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;*
- f) *può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, se l'ordinanza adottata ai sensi del punto precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;*
- g) *coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;*
- h) *in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, sempre d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 7, art. 50, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- i) *informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento d'esecuzione della legge 8/12/1970, n. 1996 approvato con D.P.R. 6/2/1981, n. 66.*

Articolo 19 - Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento, con funzioni vicarie.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore anziano di età.

Articolo 20 - Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro).
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati Assessori persone non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, ed esperienza

tecnica, amministrativa o professionale. **La Giunta, all'atto della nomina degli Assessori non consiglieri, verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli stessi.**

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge: non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 21 - Attribuzioni della giunta comunale

1. *La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei Titolari di posizione Organizzativa.*
2. *In attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio, la giunta collabora con il Sindaco per la formulazione di direttive e l'approvazione di programmi volti, anche attraverso la promozione di innovazioni e di modalità tecnologiche ed organizzative avanzate, al raggiungimento, in maniera efficiente ed efficace, degli obiettivi fissati e all'erogazione dei servizi.*
3. *In particolare la Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione comunale, assegna obiettivi generali ed analitici attribuendo ai Titolari di Posizione Organizzativa le risorse finanziarie necessarie, ne controlla e verifica la realizzazione e sorveglia l'adeguatezza degli atti.*
4. *Spetta inoltre alla Giunta svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio in ordine alle deliberazioni di competenza dello stesso.*
5. *E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.*

Articolo 22 - Funzionamento della giunta

1. *La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.*

2. *Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco stesso.*

Articolo 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Articolo 25 - Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta delle elette o *degli eletti* nel Consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del Consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Titolo III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 26 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune o gli enti pubblici che la controllano.
 - d) In concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva, in via esclusiva, al Comune stesso.
6. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
7. I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 27 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26.

Articolo 28 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
11. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 29 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ma privi di personalità giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

8. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, su proposta del Consiglio comunale che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
9. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 30 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.
2. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
7. Il Sindaco od un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
8. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata, ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 31 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera inoltre la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni dello Stato o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 32 - Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune, degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati secondo quanto indicato dal presente Statuto alla voce "diritto di informazione".
4. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 33 - Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'Amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Articolo 34 - Modalità costitutive

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al comune.

Articolo 35 - Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*altre forme associative*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 36 - Principi generali

1. E' attività di gestione quella volta all'esercizio operativo delle funzioni amministrative, tecniche, contabili e finanziarie proprie dell'Ente, quali riconosciute dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

2. L'attività di gestione è strumentale al potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché di governo, proprio degli organi elettivi; deve essere esercitata secondo principi di legalità, imparzialità, correttezza rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi elettivi.

3. I titolari della responsabilità dell'attività di gestione attuano e realizzano gli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell'Ente con autonomia operativa nella scelta di mezzi e di procedure in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite.

Articolo 37 - Il direttore generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può attribuire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
2. Qualora il Sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale deve provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei Comuni interessati.
3. Le modalità di scelta, la durata del contratto, la disciplina dei rapporti tra Segretario e Direttore, nonché le condizioni per la revoca sono stabiliti nella convenzione.
4. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
5. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inopportunità.

Articolo 38 - Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono titolari dell'attività di gestione dell'Ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi fissati nell'art. 36 dello Statuto.

3. In conformità gli indirizzi formulati dal Consiglio e secondo le direttive del Sindaco e della Giunta, i Responsabili di servizio, in particolare:

a) Formulano proposte al Sindaco ed alla Giunta, anche ai fini dell'elaborazione di programmi e direttive, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili o necessarie;

b) Curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici ed a tal fine adottano progetti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) Esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio loro conferiti con provvedimenti di Giunta, e di acquisizione di entrate;

d) Stipulano i contratti dell'Ente;

e) Determinano, informandone preventivamente le organizzazioni sindacali, che hanno facoltà di richiederne l'esame, i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico nonché l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti;

f) Adottano gli atti di gestione del personale;

g) Provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

h) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti da essi individuati in base alla legge ed al regolamento;

i) verificano e controllano le attività dei funzionari degli uffici di livello inferiore, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

l) presiedono le commissioni di gara e le commissioni di concorso e di selezione del personale, ad eccezione del personale incaricato della responsabilità dei servizi, con l'osservanza dei principi e delle modalità fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

m) formulano risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio;

n) contestano addebiti e propongono provvedimenti disciplinari, irrogano la censura, d'intesa con il Segretario;

o) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato, ai fini del riconoscimento degli incentivi retributivi previsti dai contratti di lavoro e valutano l'apporto partecipativo di ciascun dipendente nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva;

p) sottoscrivono gli atti costituenti manifestazioni di volontà quali concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi. Ove per l'adozione di tali atti sia prescritto il parere da parte di organi collegiali previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e il Responsabile del servizio preposto intenda discostarsi da esso, deve darne motivata informazione al Sindaco, il quale può promuovere il riesame della pratica da parte dell'organo collegiale sulla base delle motivazioni esposte dal Responsabile del servizio;

q) *adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione, l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;*

r) *provvedono alla nomina dei dipendenti nei casi in cui non debba disporre il Sindaco ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, lett. e);*

s) *sottoscrivono atti costituenti manifestazioni di giudizio, di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni ed attestazioni, certificazioni, comunicazioni verbali, nonché, giuste le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, autenticazione e legalizzazioni;*

t) *pronunciano tutte le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui agli art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs 18.08. 2000 n. 267;*

u) *curano l'istruttoria degli atti, la redazione delle proposte di deliberazioni; esprimono pareri relativamente alle materie di loro competenza;*

v) *adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni e fideiussioni;*

w) *autorizzano, nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, la visione e l'eventuale rilascio di copie degli atti e dei documenti, con l'osservanza della normativa speciale in materia e delle disposizioni regolamentari.*

Art. 39 – Conferenza permanente dei Responsabili di servizio.

1. *Per un coordinato esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi in vista dell'attuazione dei progetti e dei programmi dell'amministrazione, è istituita la conferenza permanente dei Responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Generale in assenza di nomina del Direttore Generale.*

2. *Nel rispetto delle competenze degli organi elettivi, alla conferenza dei Responsabili dei Servizi spettano funzioni propositive, consuntive, organizzative ed attuative.*

Articolo 40 - Incarichi di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 41 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati *solo a soggetti in possesso dei requisiti fissati dalla legge in materia e con le modalità dalla Legge stessa definite.*

Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il Comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. n. 286/1999. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 43- Il segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco, nonché a quelle esterne. Egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
6. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.

7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento degli uffici e servizi, conferitagli dal Sindaco.
8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Partecipazione

1. *Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.*
2. *Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.*
3. *A tutela degli interessi specifici della comunità della Frazione Carpe, possono essere istituiti strumenti di partecipazione quali il Consiglio di Frazione, previa adozione di apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento, la composizione e la rappresentatività.*
4. *Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.*
5. *L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.*
6. *Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.*

Art. 45 – Istanze, interrogazioni, petizioni.

1. *Gli organismi associativi e i cittadini anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.*

Art. 46 – Referendum

1. *Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.*
2. *Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.*

3. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività referendaria, si rimanda all'apposito regolamento comunale che disciplina diffusamente l'argomento.

Art. 47 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 48 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste relativamente all'esercizio del diritto di accesso.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima diffusione degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 49 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 50 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 51 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa

presentati al Consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 52 - Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 53 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 54 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 55 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 56 - Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione, costituito dal Revisore dei Conti (organo monocratico) secondo le norme di legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Egli ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i Consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.
6. Il Sindaco o il *Presidente del Consiglio comunale*, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 57 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione è *invitato ad assistere* alle sedute del Consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

Titolo VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 58 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 59 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 60 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 61 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 62 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge *sia riguardo all'accesso che alla tutela della riservatezza*.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 63 - Difensore civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, è istituito l'ufficio del Difensore civico *anche* in convenzione con altri enti territoriali.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Comunità Montana o con la Provincia di Savona, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne dispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone, anche non residenti, che offrano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa dovrà essere dichiarata dal candidato e conforme alle disposizioni previste nell'apposito regolamento.
5. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
6. Non può essere nominato Difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge e dal regolamento.
7. Il Difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
8. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
9. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
10. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.

11. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

Art. 64 – Delega di funzioni alla comunità montana

- 1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.*
- 2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.*

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Articolo 66 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti **richiamati nel presente statuto** continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.